

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 15 luglio 2019, n. 170

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante normativa agli artt. 32.2 Sottozona A/2 e 33.1 Sottozona B1 ed Allegato B, delle norme tecniche di Attuazione".

Autorità procedente: Comune di Molfetta.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione;

Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

PREMESSO CHE:

- in data 07.06.2019 il Comune di Molfetta accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente la "**Variante normativa agli artt. 32.2 Sottozona A/2 e 33.1 Sottozona B1 ed Allegato B, delle norme tecniche di Attuazione**":

1. F_189633_Delib.GC.102.2019.pdf – Deliberazione di Giunta Comunale n.102 del 15/05/2019, di formalizzazione della proposta di Variante al PRG di che trattasi;
2. F_189628_Delib.GC.102.2019.pdf – Deliberazione di Giunta Comunale n.102 del 15.05.2019 di

attestazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS (Allegato "B") di cui al R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii.;

3. F_189658_Delib.GC.292.2018.pdf - elaborati del piano urbanistico comunale;

- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Molfetta provvedeva, quindi, a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII)** del Regolamento regionale n.18/2013;
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 07.06.2019 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale ambientale regionale (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. n. AOO_089_6926 del 07.06.2019 con cui comunicava al Comune di Molfetta – Settore Territorio la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 26.06.2019 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089_7805, con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Molfetta, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
 - la predetta nota prot. 7805/2019 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione del contributo istruttorio di propria competenza;

Tutto quanto sopra premesso,

RILEVATO, dall'esame della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:

- la variante urbanistica interessa gli artt. n. 32.2 Sottozona A/2 e 33.1 Sottozona B/1 ed Allegato B delle NTA del P.R.G. vigente del Comune di Molfetta.

In particolare, [...] *La Sottozona "A/2" della zona omogenea A del PRGC (nel seguito per brevità indicata semplicemente come zona AJ2) è normata dall'art. 32.2 delle NTA che recita:*

"Le zone urbane edificate di significato storico, comprendenti i tessuti formalizzati su griglie geometriche ottocentesche e principio del '900.

Gli interventi devono tendere:

- *al mantenimento delle caratteristiche dell'architettura coeva,*
- *alla possibilità di sostituzione solo in caso di interesse pubblico in riferimento a particolari destinazioni (parcheggi, traffico, ecc.) e per immobili di accertato scarso valore storico ambientale,*
- *alla possibilità di completamento del 1° piano con opportuna altezza in riferimento alla larghezza della strada e ai fabbricati limitrofi e prospicienti,*
- *a individuare punti dove intervenire per creare piazzette di sosta e/o parcheggi.*

Il PRGC si attua mediante Piani Particolareggiati o Piani di Recupero, in mancanza di questi sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo ex art. 3, comma 1 lettere a, b, c del D.P.R. 38012001 ". [...].

La Sottozona "B/1" della zona omogenea B del PRGC (nel seguito per brevità indicata semplicemente come zona B/1) è normata dall'art. 33 .1 delle NTA:

"Il PRGC si attua mediante piano particolareggiato di iniziativa pubblica. Gli interventi devono tendere alla conservazione, alla riqualificazione edilizia e alla riqualificazione del tessuto urbanistico mediante la valorizzazione delle aree libere non edificate di proprietà pubblica e/o privata asservita funzionalmente agli edifici esistenti, mediante un insieme sistematico di interventi pubblici e/o privati per dotarla di eventuali servizi individuali e collettivi non presenti.

In mancanza di piani di recupero sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo (ex art. 3, comma 1 lettere a, b, c del D.P.R. 38012001), con il rispetto delle prescrizioni allegata ... omissis ... ". [...].

(cfr., "Relazione Illustrativa della disciplina della Zona A sottozona A/2 e della Zona B sottozona B/1 del PRG" allegata alla DGC n. 292/2018)

- Con la Variante di che trattasi vengono proposti i seguenti nuovi testi, stilati in piena conformità con gli obiettivi generali e specifici del PRGC:

32.2 Sottozona A/2

Le zone urbane edificate di significato storico, comprendenti i tessuti formalizzati su griglie geometriche ottocentesche e principio del '900.

Gli interventi devono tendere:

- *al mantenimento delle caratteristiche dell'architettura coeva;*
- *a individuare punti dove intervenire per creare piazzette di sosta e/o parcheggi.*

Il PRGC si attua mediante Piani Particolareggiati o Piani di Recupero; in mancanza di questi sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione ex art. 3, comma 1 lettere a, b, c, d del D.P.R. 380/2001 nel rispetto delle prescrizioni allegate.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici sono possibili esclusivamente in attuazione di Piani Particolareggiati o di Recupero e per immobili di scarso valore storico, artistico e paesaggistico. Per gli altri interventi di ristrutturazione la compatibilità dell'intervento proposto con gli eventuali valori storici, artistici e paesaggistici dell'edificio dovrà essere attestata da parere favorevole vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio.

Gli interventi di ristrutturazione, compresa la ricostruzione di preesistenti fabbricati, dovranno in ogni caso essere isovolumetrici. Per gli edifici esistenti, costruiti antecedentemente al 1950, gli interventi di ristrutturazione saranno eseguiti nel rispetto della sagoma preesistente, fatti salvi gli interventi di completamento del 1° piano con opportuna altezza in riferimento alla larghezza della strada e ai fabbricati limitrofi e prospicienti. Il Dirigente del Settore Territorio potrà prescrivere deroghe alla conservazione della sagoma solo per motivi di interesse pubblico quali, a titolo d'esempio, allargamenti stradali, realizzazione di parcheggi pubblici ecc. e, comunque, previo parere favorevole vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio.

33.1 Sottozona B/1

Sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione (ex art. 3, comma 1 lettere a, b, c, d del D.P.R. 380/2001), con il rispetto delle prescrizioni allegate.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti sono possibili esclusivamente per immobili di scarso valore storico, artistico e paesaggistico attestato da parere favorevole vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio. Essi, inoltre, dovranno essere isovolumetrici, fatti salvi gli interventi di completamento del 1° piano con opportuna altezza in riferimento alla larghezza della strada e ai fabbricati limitrofi e prospicienti, e con rispetto degli allineamenti dei fabbricati contigui. Il Dirigente del Settore Territorio potrà prescrivere deroghe alla conservazione degli allineamenti dei fabbricati contigui solo per motivi di interesse pubblico quali, a titolo d'esempio, allargamenti stradali, realizzazione di parcheggi pubblici ecc. e comunque previo parere favorevole vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio.

Resta salva la possibilità della redazione di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica.

Gli eventuali ampliamenti volumetrici consentiti in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente potranno essere attuati con le seguenti prescrizioni:

- *gli interventi di ampliamento e/o demolizione e ricostruzione possono essere effettuati esclusivamente per immobili di scarso valore storico, artistico e paesaggistico attestato da parere favorevole vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio;*
- *gli interventi di solo ampliamento non devono comportare variazione dell'altezza dell'edificio o realizzazione di volumi sporgenti (bow-window, verande ecc.) rispetto al filo facciate prospicienti i fronti stradali e devono comunque essere eseguiti nel rispetto delle allegatte prescrizioni per la zona B/1;*
- *i maggiori volumi previsti negli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati anche aumentando l'altezza dell'edificio preesistente purché la nuova altezza non superi la maggiore fra le due altezze degli edifici contigui.*

(cfr., “Relazione Illustrativa della disciplina della Zona A sottozona A/2 e della Zona B sottozona B/1 del PRG – Modifiche al Testo” allegata alla DGC n. 102/2019).

ATTESO che ai sensi dell’art. 7, comma 7.2 lettera a) punto VIII) del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii. si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, per [...] *modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;*

VERIFICATO, in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione trasmessa dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:

- le modifiche agli artt. n. 32.2 Sottozona A/2 e 33.1 Sottozona B/1 delle NTA del vigente PRG del Comune di Molfetta e adottate con le DGC n. 292/2018 e n. 102/2019, consentono maggiori opportunità per il riuso, il recupero e la riqualificazione dell’edificato esistente, fermo restando la tutela necessaria per interventi su edifici di pregio storico, artistico e paesaggistico;
- tali modifiche soddisfano, pertanto, le condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7.2., lettera a) punto VII) del Regolamento in parola, in quanto:
 - non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale);
 - non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’**articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII)** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante di che trattasi, demandando al Comune di Molfetta, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento, condizionato in ogni caso alla legittimità degli atti e delle procedure espletate in sede comunale, si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla “*Variante normativa agli artt. 32.2 Sottozona A/2 e 33.1 Sottozona B1 ed Allegato B, delle norme tecniche di Attuazione*”, pertanto non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera e) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 relative alla **“Variante normativa agli artt. 32.2 Sottozona A/2 e 33.1 Sottozona B1 ed Allegato B, delle norme tecniche di Attuazione”** e , conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica;
- **di precisare che il presente provvedimento**, condizionato in ogni caso alla legittimità degli atti e delle procedure espletate in sede comunale, si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla **“Variante normativa agli artt. 32.2 Sottozona A/2 e 33.1 Sottozona B1 ed Allegato B, delle norme tecniche di Attuazione”**, pertanto non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- **di demandare** al Comune di Molfetta, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento **all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione;**
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di Molfetta;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:
 - all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
 - sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

(Dott.ssa Antonietta Riccio)